

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CDN **(2012/2013)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti si è riunita il giorno 24 ottobre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all'epoca dei fatti Presidente Soc. Pol. Gaeta SSD) E DELLA POL. GAETA SSD - (nota n.1176/904pf11-12/AM/ma del 6.9.2012).

La Procura Federale con atto datato 6 settembre 2012 ha deferito a questa Commissione il Sig. Pasqualino Iezzi, nella qualità di Presidente della Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata, unitamente alla stessa Società ed ha contestato al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Si legge nella parte motiva del Deferimento che la Società non aveva ottemperato, nel termine previsto dal richiamato articolo delle NOIF (di gg. 30 dalla comunicazione della Decisione alla obbligata), alla Decisione n. 108 / 4 gennaio 2012 della Commissione Accordi Economici, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Giovanni D'Agostino, aveva condannato la Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata a pagare al ricorrente la somma di € 2.750,00.

Alla riunione odierna, ritualmente comunicata alla Procura Federale ed ai deferiti, è comparsa la Procura Federale, che, richiamato il Deferimento ed insistendo per il suo accoglimento, ha chiesto l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 commi 9 e 10 CGS, consistenti per il Sig. Pasqualino Iezzi nella inibizione di mesi 6 (comma 10) e per la Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata la penalizzazione di 2 punti in classifica (comma 9), da scontarsi nella stagione in corso, nonché l'ammenda di € 1.500,00.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta dagli atti la duplice sussistenza della Decisione della Commissione Accordi Economici di cui sopra, nonché della comunicazione datata 11 gennaio 2012 della Segreteria del Dipartimento Interregionale inviata a mezzo fax alla Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata contenente il richiamo al termine di adempimento della Decisione e l'avvertenza che, trascorso siffatto termine, mancando l'adempimento da documentarsi a mezzo di liberatoria del creditore accompagnata dal documento d'identità di quest'ultimo, sarebbe stata trasmessa alla Procura Federale la proposta di deferimento ai sensi dell'art. 94 ter NOIF.

Di contro, non risulta che la Società abbia ottemperato alla Decisione della Commissione Accordi Economici, sicché il Deferimento deve essere accolto, con applicazione alla Società deferita di sanzioni ridotte rispetto al chiesto, atteso che non sussistono motivi per discostarsi dal minimo edittale della pena, limitato alla penalizzazione dei punti in classifica, nulla disponendo in ordine alla ammenda.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Iezzi Pasqualino, nella qualità all'epoca del fatto di Presidente della Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.

(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all'epoca dei fatti Presidente ASD Civitavecchia 1920) E DELLA ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n.1459/53pf12-13/AM/ma del 18.9.2012).

La Procura Federale con atto datato 18 settembre 2012 ha deferito a questa Commissione il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente della ASD Civitavecchia 1920, unitamente alla stessa Società ed ha contestato al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Si legge nella parte motiva del Deferimento che la Società non aveva ottemperato, nel termine previsto dal richiamato articolo delle NOIF (di gg. 30 dalla comunicazione della Decisione alla obbligata), alla Decisione n. 102 / 9 maggio 2012 della Commissione Accordi Economici, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Antony Tremiterra, aveva condannato la Società ASD Civitavecchia 1920 a pagare al ricorrente la somma di € 2.300,00.

Alla riunione odierna, ritualmente comunicata alla Procura Federale ed ai deferiti, è comparsa la Procura Federale, che, richiamato il Deferimento ed insistendo per il suo accoglimento, ha chiesto l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 commi 9 e 10 CGS, consistenti per il Sig. Cosimo Adriano Clemeno nella inibizione di mesi 6 (comma 10) e per la ASD Civitavecchia 1920 la penalizzazione di 1 punto in classifica (comma 9), da scontarsi nella stagione in corso.

È comparso il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, il quale ha dedotto che non era stato al corrente dell'obbligo di pagamento di che trattasi e che, non appena ne era venuto a conoscenza, aveva adempiuto l'obbligazione, depositando presso la Segreteria della Divisione Interregionale la dichiarazione liberatoria del creditore, che, tra l'altro, aveva consentito alla Società di iscriversi al campionato di competenza.

Egli, non essendo in possesso di copia del documento, ha chiesto termine per il deposito. La Procura Federale si è opposta al differimento della presente riunione sull'assunto della irrilevanza della documentazione, essendo in ogni caso acclarata la tardività del pagamento.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta dagli atti la duplice sussistenza della Decisione della Commissione Accordi Economici di cui sopra, nonché della comunicazione datata 15 maggio 2012 della Segreteria del Dipartimento Interregionale inviata a mezzo fax alla ASD Civitavecchia 1920 contenente il richiamo al termine di adempimento della Decisione e l'avvertenza che, trascorso siffatto termine, mancando l'adempimento da documentarsi a mezzo di liberatoria del creditore accompagnata dal documento d'identità di quest'ultimo, sarebbe stata trasmessa alla Procura Federale la proposta di deferimento ai sensi dell'art. 94 ter NOIF.

Di contro, non vi è prova che la Società abbia tempestivamente ottemperato alla Decisione della Commissione Accordi Economici, sicché il Deferimento deve essere accolto, unitamente alla proposta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, che rappresenta il minimo della pena di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 8 CGS.

Non può essere accolta l'istanza di rinvio formulata dal deferito in quanto irrituale e comunque superata dalla pacifica tardività dell'adempimento.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità all'epoca del fatto di Presidente della ASD Civitavecchia 1920, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD Civitavecchia 1920 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.

(94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE ROCCIA (all'epoca dei fatti Presidente FC Nissa SSD) E DELLA FC NISSA SSD - (nota n.1647/135pf12-13/AM/ma del 26.9.2012).

La Procura Federale con atto datato 26 settembre 2012 ha deferito a questa Commissione il Sig. Gabriele Roccia, nella qualità di Presidente della FC Nissa SSD a responsabilità limitata, unitamente alla stessa Società ed ha contestato al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Si legge nella parte motiva del Deferimento che la Società non aveva ottemperato, nel termine previsto dal richiamato articolo delle NOIF (di gg. 30 dalla comunicazione della Decisione alla obbligata), alla Decisione n. 144 / 11 giugno 2012 della Commissione Accordi Economici, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Rocco Dario, aveva condannato la FC Nissa SSD a responsabilità limitata a pagare al ricorrente la somma di € 15.000,00.

Alla riunione odierna, ritualmente comunicata alla Procura Federale ed ai deferiti, è comparsa la Procura Federale, che, richiamato il Deferimento ed insistendo per il suo accoglimento, ha chiesto l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 commi 9 e 10 CGS, consistenti per il Sig. Roccia Gabriele nella inibizione di mesi 6 (comma 10) e per la FC Nissa SSD a responsabilità limitata la penalizzazione di 1 punto in classifica (comma 9), da scontarsi nella stagione in corso, nonché l'ammenda di € 5.000,00.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta dagli atti la duplice sussistenza della Decisione della Commissione Accordi Economici di cui sopra, nonché della comunicazione datata 14 giugno 2012 della Segreteria del Dipartimento Interregionale inviata alla FC Nissa SSD a responsabilità limitata contenente il richiamo al termine di adempimento della Decisione (nel caso in esame fissato al 5 luglio 2012 e comunque entro e non oltre la data delle iscrizioni ai campionati) e l'avvertenza che, trascorso siffatto termine, mancando l'adempimento da documentarsi a mezzo di liberatoria del creditore accompagnata dal documento d'identità di quest'ultimo, sarebbe stata trasmessa alla Procura Federale la proposta di deferimento ai sensi dell'art. 94 ter NOIF.

Di contro, non risulta che la Società abbia ottemperato alla Decisione della Commissione Accordi Economici, sicché il Deferimento deve essere accolto, con applicazione alla Società deferita di sanzioni ridotte rispetto al chiesto, atteso che non sussistono motivi per discostarsi dal minimo edittale della pena, limitato alla penalizzazione dei punti in classifica, nulla disponendo in ordine alla ammenda.

P.Q.M.

Infligge al Sig Roccia Gabriele, nella qualità all'epoca del fatto di Presidente della FC Nissa SSD a responsabilità limitata, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla FC Nissa SSD a responsabilità limitata la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.

(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all'epoca dei fatti Presidente A.C.Cantù G.S.S.Paolo ASD) E DELLA AC CANTU' GS S.PAOLO ASD - (nota n.939/1323pf11-12/AM/ma del 21.8.2012).

(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all'epoca dei fatti Presidente A.C. Cantù G.S.S. Paolo ASD) E DELLA AC CANTU' GS S.PAOLO ASD - (nota n.938/1322pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).

(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all'epoca dei fatti Presidente A.C. Cantù G.S.S. Paolo ASD) E DELLA AC CANTU' GS S. PAOLO ASD - (nota n.1340/48pf12-13/AM/ma del 13.9.2012).

La Procura Federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il Sig. Novelli della violazione degli artt.1, comma 1 e 8, comma 9 e comma 15 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 e comma 13 delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici e del Collegio Arbitrale LND, entro il termine normativamente assegnato di gg.30 dal perfezionamento delle comunicazioni, emesse all'esito del contenzioso fra la predetta Società e i tesserati Arnaboldi Andrea, Pelosi Claudio, Ronchetti Marco; la Società per responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i tre procedimenti vengano riuniti.

All'inizio della riunione odierna i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione disciplinare nazionale ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Gennaro Novelli e la Società AC Cantu GS S. Paolo ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gennaro Novelli, sanzione della inibizione di mesi 13 (tredici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 9 (nove); pena base per la Società AC Cantu GS S. Paolo ASD, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), oltre a 3 (tre) punti di penalizzazione, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 3 (tre) punti di penalizzazione];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 9 (nove) al Sig. Gennaro Novelli;*

▪ 3 (tre) punti di penalizzazione alla società AC Cantu GS S. Paolo ASD da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PASSERAI (all’epoca dei fatti Presidente ASD Pelli Santacroce Sport) E DELLA ASD PELLI SANTACROCE SPORT - (nota n.585/985pf11-12/GT/dl del 27.7.2012).

La Procura Federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il Sig. Passerai della violazione degli artt.1,comma 1 e 8,comma 9 e 15 del CGS,in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alla decisione della Commissione accordi Economici, entro il termine normativamente assegnato di gg.30 dal perfezionamento della comunicazione di cui al C.U.14 del 2.11.2011, emesse all’esito del contenzioso fra la predetta Società e il tesserato Merenda Roberto; la Società per responsabilità diretta ex art.4,comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione pari a mesi 6 d’inibizione per il Passerai, e l’ammenda di € 1.500,00(millecinquecento/00) oltre ad 1(uno) punto di penalizzazione per la Pelli Santacroce Sport.

Nessuno è comparso per i deferiti che non hanno fatto pervenire scritti difensivi nei termini di rito.

Il deferimento meglio indicato in epigrafe appare totalmente fondato e oltremodo provato per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità ex art.4.1 del CGS della società deferita per le violazioni commesse dal suo Presidente

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge al Sig. Antonio Passerai l’inibizione di mesi 6 (sei) e alla ASD Pelli Santacroce Sport 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (all’epoca dei fatti Presidente Pol. Monterotondo Lupa srl) E DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL - (nota n. 937/1321pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).

La Procura Federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il Sig. Della Longa della violazione degli artt.1,comma 1 e 8,comma 9 e 15 del CGS,in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale LND, entro il termine normativamente assegnato di gg.30 dal perfezionamento della comunicazione, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta Società e il tesserato Angelocore Marco; la Società per responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione pari ad anni 1 (uno) d’inibizione per il Della Longa, ed € 5.000,00 (euro cinquemila/00) d’ammenda oltre ad 1 (uno) di penalizzazione per la Pol. Monterotondo Lupa.

I deferiti sono comparsi personalmente assistiti dal proprio difensore, che ha fatto pervenire le memorie difensive nei termini di rito, alle quali si è riportato insistendo per l’accoglimento dei motivi nelle stesse riportati.

Il deferimento meglio indicato in epigrafe allo stato non appare fondato, in quanto la messa in mora degli odierni deferiti è stata portata a conoscenza degli stessi solo con la notifica

dell'odierno deferimento, che è stata giustamente effettuata presso il legittimo indirizzo indicato nel Modulo di Censimento, sito in Roma Via Oderisi da Gubbio 254. Invece la precedente messa in mora effettuata dal Collegio Arbitrale e dalla parte istante è stata inoltrata al vecchio indirizzo, corrente in Via dello Stadio 46 – Monterotondo, Roma, da qui la compiuta giacenza da cui scaturisce il deferimento de quo, nonostante i termini non siano mai decorsi per la mancata conoscenza da parte dei soggetti passivi. Pertanto la dichiarazione liberatoria resa dal Sig. Marco Angelocore in favore dei soggetti deferiti, deve ritenersi fatta nei termini di rito e soddisfattiva sotto ogni aspetto.

P.Q.M.

Proscioglie i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giovanni Franciosi, Componenti; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti si è riunita il giorno 24 ottobre 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GIACALONE (all'epoca dei fatti Presidente SSD Sport Club Marsala 1912) E DELLA SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 - (nota n.949/284pf11-12/GT/dl del 22.8.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale

visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, nei confronti del Sig. Giacalone Salvatore e della SSD Marsala 1912, il primo quale Presidente della suddetta Società all'epoca dei fatti, onde rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11 della N.O.I.F., ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., per non avere ottemperato all'obbligo di adempimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera della Commissione Vertenze Economiche presso la L.N.D. del 2.8.2011, che rigettava l'appello proposto dalla SSD Marsala 1912 avverso la decisione della Commissione Accordi Economici n. 186 del 2.5.2011, che statuiva la condanna al pagamento della somma di Euro 4.000,00 da parte della SSD Marsala 1912 in favore del calciatore Lunetto Vito, la seconda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 del C.G.S.;

letti gli atti e documenti a sostegno del suddetto deferimento;

sentito alla odierna riunione il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Giacalone Salvatore, nonché la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione, oltre all'ammenda di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per la SSD Marsala 1912.

OSSERVA

Il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i soggetti sopraindicati, per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11 della N.O.I.F. ed in riferimento al disposto dell'art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., per avere effettuato oltre il termine di giorni trenta previsto dalle vigenti normative, decorrente dalla pubblicazione della delibera della Commissione Vertenze Economiche presso la L.N.D. del 2.8.2011, che rigettava l'appello della SSD Marsala 2012 avverso la decisione della Commissione Accordi Economici e confermava totalmente la decisione di quest'ultimo Organo; la seconda a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per la violazione ascritta al suo Presidente.

Gli addebiti emergono dalla lettura degli atti e sono da ritenersi del tutto fondati e provati. Risulta, infatti, incontrovertibile l'avvenuto pagamento della somma di Euro 4.000,00 nei confronti del calciatore Lunetto Vito oltre il termine stabilito.

Detta circostanza appare ancor più acclarata dalla lettura della quietanza liberatoria sottoscritta dal Sig. Lunetto Vito in data 30.11.2011, ben oltre il previsto e perentorio termine.

Conseguentemente va affermata la responsabilità dei soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Sig. Giacalone Salvatore la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla SSD Marsala 1912 la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA PALIOTTI (all'epoca dei fatti Presidente SSD Santegidiese) E DELLA SSD SANTEGIDIESE - (nota n.1221/1844pf11-12/MS/vdb del 7.9.2012).

La Commissione Disciplinare Nazionale

visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, nei confronti della Sig.ra Paliotti Claudia e della SSD Santegidiese Srl, la prima, quale Presidente della suddetta Società all'epoca dei fatti, onde rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11 della N.O.I.F., ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., per non avere ottemperato nei termini alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 72 del 18.10.2011, emessa relativamente al contenzioso fra detta Società sportiva e il calciatore Sig. Stroffolino Nicola, e la seconda per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per l'illecito disciplinare ascritto alla Presidente Sig.ra Paliotti Claudia;

letti gli atti e documenti a sostegno del suddetto deferimento;

letta la memoria difensiva del legale della SSD Santegidiese Srl Avv. Corrado Santese del 18.10.2012, con la quale, in primis, chiede il proscioglimento della sua assistita e, in via subordinata, irrogare la minima sanzione;

udito alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti della Sig.ra Paliotti Claudia, nonché la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione per la SSD Santegidiese Srl

OSSERVA

Il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i soggetti sopraindicati, per rispondere, la prima, della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F. per aver omesso di effettuare il pagamento della somma di Euro 2.700,00 in favore del calciatore Sig. Stroffolino Nicola nel termine di giorni trenta dalla comunicazione inviata dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti e ricevuta dalla SSD Santegidiese Srl in data 25.10.2011, e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. conseguente alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Gli addebiti emergono dalla lettura degli atti e sono da ritenersi del tutto provati.

Risulta, infatti, in modo incontrovertibile, che il pagamento della somma di Euro 2.700,00 nei confronti del calciatore Stroffolino Nicola, è stato effettuato in ritardo, e cioè oltre il termine dei suddetti giorni trenta dalla comunicazione.

Detta circostanza appare ancor più acclarata dalla stessa dichiarazione di "nulla a pretendere" del Sig. Stroffolino Nicola sottoscritta in data 18.6.2012.

Conseguentemente va affermata la responsabilità dei soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge alla Sig.ra Paliotti Claudia, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla SSD Santegidiese Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(551) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MAGRI'(all'epoca dei fatti Presidente ASD Camaleonte Calcio) E DELLA ASD CAMALEONTE CALCIO - (nota n.8034/183pf11-12/SS/mg del 9.5.2012).

La Procura Federale con atto datato 9 maggio 2012 ha deferito a questa Commissione il Sig. Magri Giovanni, nella qualità di Presidente della ASD Camaleonte Calcio, unitamente alla stessa Società ed ha contestato al primo la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 38 comma 1 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per il fatto ascritto tanto al proprio legale rappresentante, quanto al Sig. Scuto Giuseppe, tecnico abilitato, che la Società aveva utilizzato sino alla data del 13 dicembre 2011 come allenatore della squadra senza averlo tesserato, regolarizzandone la posizione solo in epoca successiva a tale data.

Si specificava nella parte motiva del Deferimento che le violazioni contestate allo Scuto avevano formato oggetto di un separato Deferimento ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico.

Alla riunione odierna, ritualmente comunicata alla Procura Federale ed ai deferiti, è comparsa la Procura Federale, che, richiamato il Deferimento ed insistendo per il suo accoglimento, ha chiesto l'applicazione delle sanzioni per il Sig. Magri Giovanni di inibizione di mesi 2 e per la Società ASD Camaleonte l'ammenda di € 1.000,00.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta dagli atti la sussistenza di tutte le circostanze dedotte nel Deferimento, che, depurate da quanto accertato dall'Organo Inquirente in merito ai rapporti dello Scuto con un gruppo di calciatrici della ASD Camaleonte, che è di indubbia rilevanza, ma che è tuttavia estraneo al tema del decidere, depongono a favore dell'accoglimento del Deferimento stesso, con adozione di sanzioni pari al chiesto.

P.Q.M.

Infligge al Sig Magri Giovanni, nella qualità all'epoca del fatto di Presidente della ASD Camaleonte Calcio, l'inibizione di mesi 2 (due) ed alla ASD Camaleonte Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 26 Ottobre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete